

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 406<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 MARZO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 21789

#### **CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazione sulla gestione  
finanziaria di ente . . . . . 21789

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Presentazione di relazione . . . . . 21789  
Trasmissione della Camera dei deputati . 21789

#### **Discussione:**

« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282) d'iniziativa del

senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696):

**PRESIDENTE** . . . . . Pag. 21790

ROMAGNOLI CARETONI Tullia . . . . . 21790

ROMANO . . . . . 21795

#### **RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE PER IL 1965**

Annuncio di trasmissione . . . . . 21789



## Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Adamoli per giorni 10, Fortunati per giorni 5 e Militeri per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — « Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane » (1597);

Deputati DE LEONARDIS ed altri. — « Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 » (1598);

« Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1599);

« Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti » (1600);

« Cancellazione dalle linee navigabili del naviglio di Bereguardo » (1601).

### Annunzio di presentazione di relazione

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Carboni ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962 » (1205).

### Annunzio di trasmissione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1965

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri del bilancio e del tesoro, in data 28 marzo 1966, hanno trasmesso la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1965 (*Doc.* 100).

### Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale serico, per gli esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64 (*Doc.* 29).

**Discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282) d'iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati », d'iniziativa dei senatori Fortunati, Granata, Salati, Scarpino, Vaccaro, Piovano, Romano, Pesenti e Carucci; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria ».

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame di questi disegni di legge, comunico che il senatore Fortunati, proponente di uno di essi, non è presente a questo dibattito per le gravi condizioni di salute del padre. Egli ha tenuto a far conoscere ai colleghi i motivi che giustificano la sua assenza; nel prenderne atto, gli rivolgiamo un fervido pensiero augurale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, da molte parti e da circa un decennio si pone il problema dell'istituzione del ruolo dei professori aggregati per la nostra Università. Sono circa dieci anni; dieci anni sono molti, ma la nostra esperienza ci dice che sono il tempo medio perchè un problema di riforma di struttura della scuola venga a maturazione e sia risolto. Magra consolazione constatare che questa lunghezza di tempi presenta almeno un vantaggio, forse non del tutto volgare: quello di arrivare alla conclusione avendo sentito le opinioni di tutti, di quelli che si vogliono sentire e di quelli che si vorrebbero sentir meno.

In questi anni sono stati i settori più desiderosi di rinnovare le strutture universitarie, i settori più attenti alle solu-

zioni nuove che altrove si andavano adottando a puntare sempre più decisamente su questo strumento. E sono alcuni innegabili aspetti positivi della nuova istituzione che ci hanno indotto a batterci per una rapida conclusione della questione e a sforzarci di presentare via via emendamenti atti a caratterizzarla in senso aperto, funzionale e progressista, in modo da creare uno strumento utile, oggi come domani, all'Università svecchiata che tutti quanti auspichiamo.

Voglio dire che con il consenso della 6ª Commissione ci siamo sforzati di avere occhio a quella che dovrebbe essere l'Università dopo la discussione e l'approvazione della sospirata riforma. Se così non si fosse fatto — e consento con il relatore, senatore Giardina — avremmo fatto un lavoro, se non inutile, certo caduco, che rischierebbe di rendere più intricato il già intricato cespuglio della nostra Università.

Oggi manca un'articolazione nella divisione delle responsabilità d'insegnamento e di ricerca dei nostri istituti. Di fatto, tra il professore direttore e l'assistente esecutore il vuoto si è colmato, dando luogo a situazioni intermedie oramai, sempre di fatto, definite. Si tratterà, per esempio, negli istituti sperimentali, della guida di un gruppo di ricerca; si tratterà, nel campo dell'insegnamento, di un corso ufficiale dato per incarico o di corsi di perfezionamento. Situazioni di fatto che in altri Paesi hanno trovato sistemazione in ordinamenti precisi da moltissimo tempo, mentre da noi no, anche se oramai tutti sanno che un professore non può certo utilmente guidare il lavoro di ricerca di tutti i settori di cui si occupano i ricercatori del suo istituto, anche se tutti vedono superata la forma tradizionale dell'insegnamento cattedratico.

L'aumento del numero degli studenti e la necessità di maggiori e frequenti contatti rendono necessario l'aumento degli assistenti; ma anche i corsi teorici hanno bisogno di maggiore articolazione: fin qui si è ovviato aumentando i corsi complementari con il risultato di appesantire il carico di lezioni per lo studente.

Appare dunque indispensabile guardare a quel vuoto che si è riempito empiricamente e far sì che quelle funzioni intermedie che la crescita della nostra Università impone siano degnamente assolve. Si deve quindi creare legislativamente un ruolo intermedio tra assistente e professore di ruolo, non già, come alcuni hanno vociferato, per venire incontro alle necessità di certe categorie di personale, ma per venire incontro alle necessità dell'Università.

Noi per parte nostra pensiamo che non basterà certo questo provvedimento che istituisce un nuovo ruolo di docenti a dare un'articolazione davvero migliore alla nostra Università; pensiamo che a questo fine occorrano la creazione dei dipartimenti, la riforma del Consiglio d'amministrazione, l'attuazione dell'autogoverno attraverso precise responsabilità di organismi collegiali e tante altre cose; tutta materia, questa, che ci auguriamo di discutere fra breve quando affronteremo il tema della riforma universitaria per definire i contorni dell'Università nuova.

Ma del pari pensiamo che l'approvazione di questo disegno di legge possa costituire un primo passo, onde il giudizio e l'esame puntuale che si fa di questo disegno di legge deve, a nostro giudizio, essere condotto in ordine a quel punto di riferimento, cioè al nuovo ordinamento dell'Università; un punto di riferimento che sta dunque davanti a noi, non dietro di noi e neppure sotto i nostri occhi.

Creeremo così un primo elemento, che non vorrò chiamare di rottura ma che chiamerò di svecchiamento, getteremo certamente un seme che darà frutti di ulteriori modifiche.

I punti di fondo sono essenzialmente due e due sono le domande che ci dobbiamo porre prima di dire sì o no a questo disegno di legge.

Primo punto: i professori aggregati, così come noi li concepiamo, sono utili alle necessità delle università oggi e, più ancora, domani?

Secondo punto: il carattere intermedio è fissato in modo chiaro, in modo che la differenza di livello e di funzione non sia

differenza di dignità, in modo da costituire un gradino di una carriera e non una carriera a sè, in modo da non dar luogo ad un ruolo secondario destinato a scuole aggregate?

Insomma, creiamo noi quello che serve, un nuovo tipo di ricercatore-docente che non rischi in nessun modo di cadere in vincoli feudali, non ignoti — ahimè! — al mondo universitario e che il più possibile esca dalla logica dei tristemente famosi « centri di potere » di cui tanto — e magari esagerando — si parla? A parte quanto affermato dalla Commissione di indagine, vediamo come dovrebbe essere questa figura di docente secondo le due organizzazioni maggiormente interessate, l'ANPUI e l'UNAU.

Non sarà inutile leggere i deliberati congressuali di queste due Associazioni per giudicare se quello che oggi la Commissione propone all'Assemblea corrisponda o meno alle richieste di queste Associazioni che hanno dedicato largamente la loro attenzione al problema.

Dice l'Unione degli assistenti universitari: « È indubbio che l'Università italiana dovrà soddisfare le richieste didattiche nuove articolandole anche con l'allargamento dei ruoli del personale insegnante. L'istituzione del ruolo dei professori aggregati, intermedio tra quelli degli assistenti e degli ordinari, indipendente da questo e sganciato da quello, offre effettive possibilità di sviluppo e di coordinamento per la nuova organizzazione didattica e appare anche assai efficace quale elemento di corrosione delle posizioni individualistiche all'interno dell'Università, di democratizzazione dell'ordinamento nella direzione degli studi e di più dinamico sviluppo della ricerca e insegnamento specialistici. Infatti il professore aggregato appare figura il cui prestigio non è di molto inferiore a quello degli ordinari, le funzioni che sarà chiamato a svolgere presuppongono maturità scientifica e didattica, accurata preparazione specifica e approfondita competenza nella materia per la quale sia richiesta l'aggregazione. L'aggregazione poi, fatta alla facoltà e non già all'istituto, concretata e vagliata

attraverso un severo concorso nazionale che in parte ricalchi quello attuale per l'ordinariato, permette da un lato lo svolgimento di corsi e di ricerche autonomi e un più articolato e approfondito svolgimento dei corsi istituzionali ». E per sua parte l'Associazione dei professori incaricati, constatato che il 75 per cento dei corsi di insegnamento vengono impartiti da professori incaricati e sottolineato che c'è una categoria di docenti maturi e capaci che non posseggono nè garanzie di continuità nella retribuzione nè posizioni giuridiche di sviluppo di carriera corrispondenti al servizio prestato, afferma: « Il reclutamento dei giovani migliori è scoraggiato dall'improbabilità di una carriera che offre solo a pochi la possibilità di raggiungere la massima mèta, non offrendo gradini intermedi e condannando quindi tutti gli altri, anche se meritevoli, a rimanere indefinitamente in una posizione pressochè iniziale ». Continua poi con concetti all'incirca analoghi a quelli già citati dell'UNAU, sottolineando la necessità dell'istituzione di questo ruolo dei professori.

Vista dunque la posizione di queste Associazioni, che nel loro congresso così si esprimevano a commento delle proposte della Commissione di indagine, credo che noi dobbiamo tornare alla legge e confrontarla con queste richieste. A noi pare in realtà che, nel complesso, la legge quale oggi è, dopo alcuni miglioramenti intervenuti nel dibattito in Commissione, corrisponda alle aspirazioni generali, corrisponda — ed anzi per la verità in alcuni punti si riveli più avanzata — al dettato della Commissione di indagine. Mi pare che tenga conto del quadro generale nonchè delle esigenze particolari delle categorie interessate. Certo, quando avremo l'istituto del dipartimento, la sistemazione e la collocazione dell'aggregato sarà più chiara; e tanto io sono convinta di ciò che mi domando se non varrebbe la pena, nell'assegnazione dei posti di aggregato, di dare la preferenza a quelle università che, in ottemperanza della nuova riforma, avranno costituito un dipartimento. Vorrei porre all'attenzione dell'onorevole Ministro e del Governo

questa osservazione in modo che, se giudicata ragionevole, se ne tenga conto nei tempi e nei luoghi debiti. Mi pare infatti che, poichè il disegno di legge n. 2314 non fa obbligo rigido alle università di costituire i dipartimenti ma li consiglia, questo potrebbe essere un incentivo per arrivare alla costituzione di essi.

Ho detto che la legge a nostro giudizio corrisponde al dettato della Commissione di indagine. Infatti, che cosa statuisce? In primo luogo garantisce un arricchimento del corpo docente. Mi sembra infatti che soprattutto l'articolo 2 segni un serio passo avanti in questo senso, anche perchè pone sullo stesso piano l'attività didattica e l'attività di ricerca. Si è superato così quel dualismo tra l'una e l'altra attività che ha tormentato — diciamolo pure — il dibattito in Commissione; e mi pare di poter consentire col relatore quando sottolinea come questa sia cosa fondamentale per la concezione generale dell'Università e per il nuovo ruolo che andiamo creando. Mi pare in secondo luogo che si garantisca, attraverso un concorso nazionale serio, una selezione severa; mi pare che, senza ledere in alcun modo l'autonomia universitaria, si elimini la possibilità di soverchio peso determinante da parte del cattedratico, da parte dell'istituto e in qualche modo si riduca nei giusti limiti il peso della stessa facoltà.

Mi pare infine che il concorso sia sufficientemente aperto in modo da allargare molto il ventaglio delle scelte. Si viene così a creare una figura di docente ricercatore che non appare *minoris iuris*, ma appare appunto di grado intermedio, quel grado intermedio richiesto da tutti, diverso dal cattedratico titolare per livello e funzioni, non diverso per dignità. Infatti gli si chiede per gli spostamenti e le attribuzioni di compiti di consenso (debbo dire che a questo proposito la mia parte gradirebbe una maggior precisione e maggiori garanzie intorno appunto a questo concetto del consenso), gli si riconosce il diritto-dovere di partecipare ai consigli, cioè alle scelte della facoltà (anche se su questo punto ho delle osservazioni da fare).

Mi pare, dunque, che nel complesso si crei un professore che ha una notevole autonomia. Vero è che la carriera dovrebbe essere migliore, e quanto meno si potrebbe attribuire al nuovo docente l'indennità di ricerca, riferendola non a quella dei professori incaricati esterni, ma a quella dei professori di ruolo. In ogni caso la carriera risulta anche essa intermedia, e nel testo della Commissione presenta il vantaggio della riduzione a 3 anni rispetto ai 4 proposti dal Governo per la conferma nel ruolo.

Il giudizio sulla legge, dunque, è da parte nostra positivo: la giudichiamo, ho detto, uno strumento adeguato ai fini ai quali ho accennato prima.

A questo punto però vorrei elencare alcuni dubbi, alcune perplessità e alcuni motivi di dissenso che la mia parte ha già manifestato nella discussione in Commissione, ma che intende esprimere anche qui. L'articolo 2 delinea in modo soddisfacente i compiti dell'aggregato; vado però riflettendo se sia giusto aver dato all'aggregato la possibilità di assumere corsi sdoppiati. L'aggregato non deve avere funzioni suppletive rispetto ad un professore di ruolo mancante; forse gli sdoppiamenti per incarico, come ora, lasciano aperto meglio il problema dell'adeguamento del numero dei professori di ruolo.

Ripeto poi la nostra opinione intorno al quarto comma sempre dell'articolo 2: noi penseremmo che, poichè l'attività didattica prevista per il professore aggregato può anche consistere in un corso ufficiale (vedi comma secondo), l'eventuale corso aggiuntivo dovrebbe essere assegnato secondo le procedure previste per l'incarico interno di insegnamento.

Fatte queste osservazioni, debbo venire ad un rilievo che per noi è di maggior momento. L'articolo 3, infatti, ci dà qualche motivo di perplessità. Se il professore aggregato è professore a pieno titolo, se puntiamo su un ordinamento universitario democratico, è fuori di dubbio che il professore aggregato deve partecipare ai consigli di facoltà, mentre è giusto che egli non determini con il suo voto la chiamata dei professori di

ruolo; sicchè siamo d'accordo sul fatto che i professori aggregati non debbano avere voto per quanto riguarda le persone dei professori di ruolo, e siamo dell'opinione che essi debbano partecipare sempre alle sedute di un organo di cui fanno legittimamente parte, quale che sia l'oggetto in discussione, cioè che partecipino ai Consigli e alla discussione.

G R A N A T A . Come osservatori.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . No, essi hanno diritto alla parola e alla discussione su tutto. Il professore aggregato discute, per esempio, intorno all'opportunità di ricoprire una determinata cattedra; non vota però la chiamata poichè la chiamata è cosa che riguarda le persone dei professori di ruolo. Se dovessi fare ora un emendamento proporrei di usare, al posto dell'espressione « non partecipa », l'espressione « non vota », nel senso, cioè, che costoro non hanno il diritto di voto nei casi che riguardino problemi relativi alle persone dei professori di ruolo.

Non tornerò sulle vedute da noi già espresse intorno alla carriera e intorno agli organici. Abbiamo detto — e con noi lo hanno detto molti altri colleghi di altre parti — che avremmo visto con favore una migliore carriera e un più largo organico anche per giungere, a nostro parere, a una riduzione dello squilibrio tra insegnanti di ruolo e insegnanti incaricati. L'onorevole Ministro ci ha rappresentato le difficoltà finanziarie che, abbastanza comprensibilmente, ostano a tutto ciò. Ne teniamo conto: vorremmo però che il Governo ci desse conferma di una affermazione che crediamo di avere inteso nel modo corretto. Vorremmo cioè sapere se all'inizio del prossimo anno scolastico, al primo novembre 1966, si potrà usufruire di 600 posti di professore aggregato; vorremmo quindi che il Governo confermasse che non vi sarà lo scorrimento della tabella dal 1964 al 1966, ma che i 200 professori aggregati previsti per il 1964 e i 200 previsti per il 1965 potranno essere addizionali ai 200 previsti per il 1966, in modo da avere un gettito di 600 insegnanti aggregati all'inizio dell'anno scolastico. Se non andia-

mo errati, il Ministro nel dibattito in Commissione non escluse questa possibilità. Sempre in questo campo ci sembra sbagliato, al punto di suggerirci di chiedere al Senato di volersi specificamente pronunciare, che un docente qual è l'aggregato debba essere collocato a riposo all'età di 65 anni invece che a 70 anni. Tutti gli altri docenti universitari, tutti i docenti medi sono collocati a riposo al 70° anno di età. Francamente non ci pare giusto, anche se conosciamo gli argomenti di coloro che la pensano altrimenti, dare luogo a questa norma nuova per quanto concerne il personale docente.

Solo perchè il nostro pensiero a questo proposito sia una volta di più ribadito, vorrei dire due parole sulla questione del pieno impiego. È stata chiesta da alcune parti l'istituzione del pieno impiego per i professori aggregati. Noi socialisti siamo favorevoli al pieno impiego per tutti i professori universitari: l'abbiamo detto molte volte e cogliamo questa occasione per ribadirlo. Però non ci pare possibile stabilire che siano solo i professori aggregati a fare da cavia, che siano solo gli aggregati a fare in prima applicazione l'esperienza del pieno impiego. Questo perchè non mi pare che offriamo loro una carriera eccezionalmente brillante; d'altro canto mi pare che la nostra preoccupazione dovrebbe essere quella di invogliare al massimo i più preparati a rimanere nell'Università. È solo per questa ragione che ci siamo pronunciati, su questa legge particolare contro l'adozione del pieno impiego.

Mi resta un ultimo punto: questo, onorevoli colleghi ed onorevole rappresentante del Governo, è per noi fondamentale.

I rilievi che abbiamo fin qui fatto non sono, a nostro giudizio, marginali; ma noi pensiamo che lungo la strada che ancora la legge deve percorrere nel Parlamento sia probabile che su questi aspetti — che sono, vorrei dire, più tecnici che politici, in senso di politica scolastica — si possa tornare. muta anche se poche o pochissime di queste nostre osservazioni potessero trovare accoglimento. D'altra parte giustamente qualcuno, nel dibattito in Commissione, osservò che questa legge, per essere una legge

nuova che si iscrive in una riforma non compiuta, che crea un organismo nuovo nella nostra Università che provocherà certo delle reazioni, speriamo positive, ma certo imponderabili, con ogni probabilità è destinata a subire nel futuro rimaneggiamenti, correzioni, miglioramenti ed adeguamenti.

Ed allora noi diciamo che i punti che abbiamo elencato, come altre cose che abbiamo espresso via via, rimangono in qualche modo aperti. Però c'è un punto che vorremmo, onorevole rappresentante del Governo, veramente chiudere. L'articolo 6 è fortemente innovativo e trova la nostra approvazione perchè accoglie il sistema del sorteggio parziale per la nomina della commissione. Questo criterio del sorteggio è un criterio che il Governo ha accettato e fatto suo nella presentazione della 2314, cioè della legge di riforma dell'Università.

A nostro giudizio, questo è un fatto positivo, e il fatto di avere introdotto questo criterio del sorteggio costituisce un miglioramento rispetto al testo governativo di questa legge. Siamo molto lieti di essere stati noi tra i presentatori di un emendamento in tal senso, e siamo molto lieti che la Commissione e il Governo abbiano accolto le nostre argomentazioni che trovavano forza nei riferimenti all'autonomia dell'Università, nella figura dell'aggregato così come si andava configurando, nella volontà di democratizzazione e di svecchiamento espressa dalla Commissione di indagine e certo accolta, almeno per questa parte, dal Governo nel disegno di legge n. 2314.

Però dobbiamo dire che l'articolo non ci soddisfa e ne chiediamo la modifica. Non è per una mancanza di riguardo nei confronti del Ministro, ma è per una necessità di coerenza nei confronti della legge n. 2314 che è, come ho detto, innovatrice ma rispettosa dell'autonomia universitaria, che noi domandiamo che nella commissione non vi sia alcun membro nominato dal Ministro e che si trovi il modo, mediante elezione, che uno dei membri della commissione esca dalla categoria dei professori aggregati. Bene inteso, ci sarà una norma transitoria per la prima applicazione.



Questa nostra posizione è nota alla Commissione e all'onorevole Ministro. In Commissione abbiamo depositato un preciso emendamento su questo e dobbiamo dire che non ci sembra, allo stato attuale delle cose, di poter modificare il nostro parere su tale punto.

Questo è il nostro pensiero. Credo però che mi corra un altro obbligo. Io penso che sia giusto dire qui nell'Aula che il relatore, la 6ª Commissione e la Sottocommissione all'uopo nominata hanno fatto il loro dovere ed hanno affrontato un lungo e qualche volta tedioso lavoro (è vero, senatore Giardina?) nella coscienza di fare cosa utile per l'Università, di fare cosa che si colloca in un quadro futuro profondamente innovatore.

Proprio perchè ho avuto la ventura di seguire da vicino e con una certa conoscenza di causa questi lavori, credo che sia giusto riconoscere all'onorevole Ministro di aver seguito con molta e solerte attenzione questo provvedimento di legge e di aver fatto e fatto fare al suo Dicastero tutto il possibile per aiutare la Commissione stessa a concludere questa prima tappa della riforma scolastica.

Io credo che in questo caso l'onorevole Ministro abbia accolto e messo in pratica un metodo giusto. Credo che, se per tutte le leggi di riforma seguiremo questo metodo, il Parlamento italiano potrà concludere bene, senza eccessivi contrasti, con ampi consensi e con frutto sicuro, il suo lavoro che è enorme, se vogliamo dare al nostro Paese davvero una riforma democratica della scuola. *(Vivi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

**R O M A N O .** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, consentirete che io premetta una breve esposizione sui precedenti legislativi del disegno di legge che abbiamo in discussione. Ritengo che questa premessa sia opportuna, perchè possa esser data una più

esatta valutazione del problema che noi stiamo per affrontare.

Agli inizi del nostro secolo nell'Università c'era la figura del professore straordinario stabile, cioè un professore di ruolo vincitore di concorso che era chiamato da una facoltà priva di cattedre vacanti. Questa figura era stata creata in quel sistema universitario per tenere il più limitato possibile il numero dei professori di ruolo.

Successivamente la figura del professore straordinario stabile è scomparsa, e nel 1951, da parte degli onorevoli Paolo Rossi e Rivera, fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'istituzione presso le università di un ruolo speciale transitorio dei professori. Questo disegno di legge mirava alla sistemazione degli incaricati dichiarati maturi in un concorso a cattedre universitarie, e gli scopi venivano così fissati nella relazione introduttiva: « riparare una evidente ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti — i professori incaricati — che hanno dedicato lunghi anni di attività alla ricerca scientifica e all'insegnamento ufficiale universitario, superando difficili prove concorsuali e dimostrando indubbie capacità didattiche e scientifiche; animare, nell'esclusivo interesse degli studi, la stabilità di taluni insegnamenti che si vogliono ricoprire con incarichi rinnovati anno per anno ». E concludeva la relazione: « Il provvedimento giova alle Università alle quali assicura stabilmente un personale provetto e idoneo che ha prestato un lungo periodo di servizio qualificato ».

Il disegno di legge non fu preso in considerazione in quella legislatura. Nel 1960 al Senato da parte dei senatori Lombardi, Samek Lodovici e altri fu presentato un disegno di legge per l'istituzione di un ruolo di professori incaricati stabili, con la proposta di ritornare praticamente alla figura del professore straordinario stabile, come agli inizi del secolo. Nella relazione si diceva: « L'insufficienza numerica dei professori di ruolo fa sentire tutto il suo peso soprattutto nella constatazione che insegnamenti assurti a notevole importanza, fra i quali alcuni già un tempo tenuti da pro-

fessori di ruolo, non godono il privilegio di coprire cattedre di maggior grado e sono pertanto ininterrottamente affidati a professori incaricati». E continuava: « Da questa breve esposizione balza un altro aspetto del problema incombente: il danno cioè che colpisce una benemerita categoria di studiosi e per un certo verso anche il normale sviluppo scientifico di una o di altre discipline. È comprensibile, infatti, che l'incertezza di raggiungere, ad un certo momento della vita, quella stabilità che è comune e giusta aspirazione nello svolgimento di qualsiasi attività umana allontani dagli altri studi, perchè non tutti hanno la forza o la possibilità di sopportare rinunce e sacrifici, elementi preziosi, con quali effetti dannosi sia nel campo didattico che in quello scientifico è facile valutare ».

La caratteristica comune a questi disegni di legge presentati precedentemente a quello che nel dicembre 1960 fu presentato dal Gruppo comunista a firma di senatori Donini, Luporini ed altri, la caratteristica comune, ripeto, a quei due disegni di legge è che essi partivano dai problemi specifici dei professori universitari e cercavano di dare una sistemazione, nell'ambito di quella struttura universitaria, agli insegnanti fuori ruolo.

La presentazione del nostro disegno di legge nel 1960 poneva invece la questione in termini diversi, cioè inquadrava l'istituzione del ruolo dei professori aggregati in una visione più larga dei problemi universitari e mirava a creare, nell'ambito della stessa università, le possibilità di un diverso sviluppo, di una diversa articolazione democratica della vita universitaria.

La Commissione d'indagine accoglieva il principio e l'impostazione che noi avevamo dato al problema, tant'è che successivamente, nel giugno 1964, il Ministro della pubblica istruzione presentava il suo disegno di legge, il quale, partendo da alcune considerazioni della Commissione d'indagine, postulava l'istituzione del ruolo dei professori aggregati.

In effetti, attraverso l'istituzione di questo ruolo, e particolarmente nel disegno di legge governativo, si mirava ad integrare

le tre attuali figure di docenti universitari: l'assistente ordinario, il professore incaricato, il professore di ruolo.

Però, onorevoli colleghi, prima ancora di passare alla trattazione specifica dei problemi che investono la sostanza di questo disegno di legge, consentirete che io proceda a un esame della situazione delle Università italiane in relazione ai compiti affidati ai docenti universitari e particolarmente ai professori di ruolo ordinario, che oggi ancora rappresentano, purtroppo solamente essi, l'unica istanza dirigente della vita universitaria.

Non vorrei urtare la suscettibilità di qualcuno in quest'Aula parlando, per esempio, di un professor Babolini, esercente a Napoli e docente a Messina; non vorrei indisporre il rappresentante del Governo ricordandogli l'opportunità di discutere la nostra interpellanza su uno dei più spregiudicati concorsi a cattedre universitarie, quello relativo al caso del professor Vincenti, protetto dell'onorevole Tesauro; nè vorrei provocare i colleghi democratici cristiani al ricordo dell'istituzione di una cattedra di diritto costituzionale americano presso l'Università di Bari per l'adeguata sistemazione dell'ultimo dei rampolli del clan dei Tesauro, ma voglio denunciare alcuni fatti gravissimi relativi alla responsabilità della cattedra alla quale l'onorevole Giardina fa riferimento con sentimento di profonda venerazione. E voglio denunciare questi fatti non con mie parole, ma attraverso la lettura di brani desunti da una fonte insospettabile di foia scandalistica: la rivista « Concretezza », di cui è direttore l'onorevole Andreotti.

Questa rivista, nel numero del gennaio 1966, parlando dei problemi relativi all'insegnamento universitario, in una inchiesta a firma di Sandro Damiani, dice tra l'altro: « Non sono purtroppo casi del tutto eccezionali quelli di docenti che non svolgano con la dovuta regolarità i loro corsi o che trascurano i laboratori o che non mantengono con sufficiente assiduità i rapporti con gli studenti.

Quanti sono i professori di ruolo che guidano le esercitazioni e i seminari? Alcuni

docenti non partecipano regolarmente alle commissioni d'esame e perfino non intervengono alle riunioni dei consessi accademici negando così anche in questa sede il loro apporto di dottrina e di esperienza indispensabile per il miglior funzionamento degli Atenei.

Le norme vigenti stabiliscono che il periodo delle lezioni cominci il 5 novembre e termini il 15 giugno, consentendo solo uno spostamento massimo di 15 giorni all'inizio e alla fine per ragioni particolari. Avviene, in realtà, che le lezioni iniziano spesso ben oltre il 5 novembre e terminano nella maggior parte dei casi prima della fine di maggio.

Ancora: il professore titolare della cattedra deve osservare l'orario scolastico delle lezioni e delle esercitazioni e non può mutarlo senza averne avuta autorizzazione da parte del rettore, udita la facoltà. Il docente è tenuto ad impartire — prescrive l'articolo 6 della legge n. 311 — le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti e deve anche tenere per ogni corso un registro nel quale egli stesso è tenuto ad annotare giorno per giorno l'argomento della lezione e dell'esercitazione svolta apponendovi la firma. Tale registro deve essere ostensibile ad ogni richiesta del preside o del rettore e alla fine dei corsi consegnato in segreteria. Di fatto, l'orario scolastico è spesso mutato ad arbitrio del docente, le lezioni non sono tenute in tre giorni distinti e talora nemmeno in numero di tre settimanali, il registro delle lezioni non viene spesso aggiornato, l'assenza del professore a volte non è comunicata al rettore.

I programmi dei corsi debbono essere raccolti, esaminati e coordinati tra loro preventivamente dai Consigli di facoltà. Non sono poche invece le facoltà che non adempiono a questo compito con danno di ordine didattico e scientifico. I titolari delle cattedre sono spesso lasciati liberi di mantenere o cambiare l'oggetto del corso a piacimento, e non appena hanno tempo di stendere, magari con l'aiuto disinteressato, cioè gratuito, di assistenti volontari, il testo di una nuova dispensa o di un nuovo volume, obbligano i sempre più numerosi studenti ad acquistare libri nuovi e diversi. Talora la diver-

sità dei testi più recenti è soltanto nell'essere essi edizioni rivedute e corrette. L'acquisto o il prestito di libri usati, che costituirebbe mezzo di risparmio per molti giovani le cui finanze sono già troppo scarse di fronte agli oneri delle tasse, delle sopratasse, dei contributi, delle more insorgenti e moltiplicantisi, delle spese di trasporto, soggiorno, eccetera, cede al rinnovamento del testo, che non significa sempre rinnovamento della materia d'esame, e ai diritti d'autore.

Le Commissioni per l'esame di profitto, da nominarsi dal preside, debbono essere composte di tre membri, e cioè dal professore ufficiale della materia, da un professore di materia affine e da un professore docente o cultore della materia. Le Commissioni per l'esame di laurea, da nominarsi dal rettore, debbono constare di undici membri tra professori liberi docenti e cultori delle discipline della facoltà e in nessun caso debbono essere meno di sette. Non infrequentemente, invece, sono singoli assistenti non di ruolo e molto giovani, pertanto con scarsa esperienza didattica, ad interrogare, talora con severità eccessiva, agli esami di profitto. Agli esami di laurea non sempre il limite del numero minimo è rispettato.

Norme la cui innovazione appare quanto mai urgente sono quelle che disciplinano la nomina dei docenti di ruolo. Sappiamo di intimidazioni esercitate su candidati che hanno avuto la ventura di concorrere insieme a persone molto appoggiate. Abbiamo letto, tra i risultati dell'inchiesta « Cause e aspetti della crisi degli Atenei », di Alfonso Sterpellone (« Il Messaggero » - 30 marzo-2 aprile 1965): " È voce diffusa che due cattedre della facoltà di medicina in due grandi città sono state assegnate su compensi rispettivamente di 250 e 150 milioni di lire".

Taluni pretendono di giustificare gli atti di negligenza compiuti da alcuni docenti di ruolo con il fatto che essi sono eccessivamente onerati dalla propria libera attività professionale; ma questa non sembra poter essere una giustificazione, è semmai un elemento di accusa. Oltre a recare molte delle conseguenze dannose già esaminate, il man-

cato pieno impiego dei professori introduce un elemento di sperequazione nel trattamento economico dei docenti. Quelli di essi che esercitano una professione traggono infatti da tale esercizio, proprio per la loro qualità di docenti universitari, vantaggi spesso cospicui che possono considerarsi come un ulteriore compenso conferito al docente oltre lo stipendio, compenso del quale non possono ovviamente fruire coloro che si dedicano soltanto all'insegnamento ».

Non voglio continuare nella lettura di queste denunce perchè ciò che ho detto mi pare che sia sufficiente per dimostrare la necessità che si intervenga per una riforma democratica dell'Università, che impedisca che casi del genere di quelli che sono stati denunciati possano ulteriormente verificarsi. Il fatto è, onorevoli colleghi, che oggi il 75 per cento dei corsi di insegnamento ufficiale universitario sono affidati a professori incaricati. E d'altra parte degli stessi 70 posti attribuiti dall'articolo 50 della legge n. 1073 all'Università, solamente tre sono stati utilizzati alla fine del triennio. Perchè avvengono queste cose, perchè c'è nelle Università questa situazione?

L'onorevole Giardina sembra voler attribuire la causa di tutto il male ad una crisi di sviluppo o « crisi di crescita ». La tesi è stata ampiamente smentita dalla Commissione di indagine, che ha inequivocabilmente ammesso che la crisi è dovuta ad ordinamenti invariati nel tempo e del tutto inadeguati alle strutture della società contemporanea. Noi vogliamo rilevare questo immediatamente perchè questa denuncia, se saranno adottati i provvedimenti conseguenziali, porterebbe a dover colpire tutti gli interessi che da decenni ormai si sono legati agli ordinamenti invecchiati, può segnare l'inizio dello sgretolamento dei centri di potere, e può creare un pericolo per chi di una legislazione carente ha fatto uno strumento di abuso.

Nella sollecitazione di una riforma democratica delle Università, noi riteniamo che ci si debba muovere innanzi tutto verso il superamento dell'istituto della cattedra, concepita come strumento di discriminazione e di accentramento di poteri incontrollati.

L'attuale struttura universitaria, caratterizzata dalla divisione del personale insegnante in categorie fortemente differenziate e dominata dalla ristretta cerchia dei professori di ruolo cui è deferito tutto il potere accademico, è la causa prima dell'incapacità dell'Università, e quindi in larga parte della cultura italiana, di procedere di pari passo con gli sviluppi della scienza. Una tale incapacità risponde ad un disegno politico reazionario ben preciso, realizzato non senza la responsabilità dello stesso ambiente accademico che il fascismo ha voluto avulso dalla vita del Paese, isolato nella sua vana gloria, a distribuire ai giovani una cultura vecchia e autoritaria, corresponsabilizzato nella direzione politica e sociale del Paese. Per questo il 75 per cento dei professori universitari sono scelti annualmente dalla facoltà e sono tenuti in posizione subalterna e priva di autonomia e di capacità direzionale. A questi docenti non vengono dati i mezzi finanziari e tecnici per condurre in maniera autonoma e indipendente la ricerca scientifica, nè essi partecipano alla direzione della vita universitaria ai vari livelli decisionali in cui essa si articola, nè ad essi è consentito di « riprodursi », in quanto non partecipano alle Commissioni di concorso a cattedre nè alla distribuzione degli incarichi.

La responsabilità delle scelte scientifiche e didattiche, cui si accompagna l'arbitrario controllo diretto e indiretto dei settori della scienza coltivati dai professori incaricati, spetta quindi ai professori di ruolo e il concorso universitario è in definitiva un concorso per dirigenti, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Il cooptato deve infatti inserirsi gerarchicamente nel gruppo dirigente di cui è chiamato a far parte, assumendo l'impegno della continuità dell'indirizzo scientifico e culturale. L'influenza del gruppo di potere tende ad estendersi ai settori scientifici extra-universitari e a quelli professionali. È per questo che il gruppo cerca di essere il meno numeroso possibile, anche perchè solo così può funzionare collegialmente restando il più possibile omogeneo. L'attuale sistema di concorsi deve garantire innanzi tutto il lento aumento numerico dei professori, il che tra l'altro è

realizzato dal lungo *iter* previsto per il bando e per l'espletamento dei concorsi. Esso si inizia con la decisione della facoltà di mettere a concorso una cattedra. Il piccolo numero dei posti distribuito dal Ministero (cui fa contrasto il notevole aumento degli insegnamenti ed in genere delle branche della scienza) fa sì che la decisione della facoltà non rappresenti un mero atto burocratico o, come dovrebbe essere, una scelta scientifica locale, bensì una decisione di livello nazionale che tenga conto di tutta una serie di interessi che non possono coagularsi nel ristretto ambito di una sede, ma investono tutto il relativo settore nazionale.

Questo comporta la selezione dei « leaders » dei vari gruppi che controllino l'intero scacchiere o una parte di esso relativamente ai criteri di trasferimento dei professori da una sede all'altra, alla distribuzione delle cattedre da parte del Ministero, ai voti per assicurare una maggioranza in seno alla commissione del concorso, alla chiamata dei vincitori di quest'ultimo, alla distribuzione dei mezzi finanziari per la ricerca, agli interessi professionali in gioco.

E, per sopperire alle esigenze dell'insegnamento che il rapido scambio internazionale di informazioni scientifiche impone che in qualche modo venga aggiornato, si creano gli incarichi universitari del tutto inoffensivi, sia perchè controllati, sia perchè, privi di autonomia scientifica e di fonti di finanziamento, essi non possono dar luogo, se non in casi eccezionali, ad iniziative scientifiche serie, in grado di estendersi anche come fatto culturale. Però lo sviluppo della scienza, con le sue esigenze tecniche oggi notevoli, doveva modificare in qualche modo l'organizzazione universitaria che si basava soprattutto sulla cattedra, che presupponeva la sola attività didattica o quanto meno un'attività di ricerca di tipo artigianale. Si rendeva necessaria un'organizzazione più efficiente e si sviluppò così l'istituto scientifico senza una struttura precisa ed una sua regolamentazione, e che finì, quindi, nella maggior parte dei casi, con l'identificarsi nella cattedra stessa o meglio con i professori di ruolo.

Le cattedre date per incarico muoiono in questa struttura, definita *ad usum delphini*.

La creazione dell'istituto non ha quindi modificato sostanzialmente l'organizzazione, semmai ha rafforzato, attraverso un maggior numero di controlli, gli indirizzi tradizionali di ricerca. L'impossibilità di un rapido adeguamento agli sviluppi della scienza crea dei vuoti difficilmente colmabili e recuperabili e determina la lenta e continua migrazione all'estero dei settori trascurati.

Questi vuoti non hanno delle gravi conseguenze solo nel settore in cui si sono creati, ma impediscono l'avanzamento di tutto il fronte scientifico, compreso quello applicativo, e sono in definitiva la causa dell'assenza di un dibattito scientifico. In questa situazione, viene a crearsi per aggiunta l'arbitraria suddivisione tra insegnamenti fondamentali e complementari, riservati questi ultimi ai professori incaricati.

Questa struttura autoritaria e burocratica dell'Università noi comunisti vogliamo rompere: ad essa noi contrapponiamo una concezione dell'Università come comunità di studio e di ricerca nella quale operino insieme professori ordinari aggregati, incaricati, assistenti, ricercatori, con diversa qualifica ed esperienza ma con pari dignità e diritti, impegnati costantemente nell'attività didattica, che è intimamente collegata con quella scientifica.

L'introduzione della figura del professore aggregato nelle Università può rappresentare un passo avanti nella direzione giusta, ma a due condizioni: 1) che si promuova intanto la riforma generale dell'Università, e si istituisca il dipartimento; 2) che con la legge istitutiva del ruolo si garantisca la piena autonomia didattica e scientifica del professore aggregato. Infatti, l'aggregato assegnato ad una cattedra costituirebbe un inutile e addirittura dannoso doppiopione dell'assistente di ruolo, non avrebbe cioè l'autonomia che le sue funzioni richiedono; assegnato alla facoltà, rischia di rimanere un isolato professore di seconda categoria. Solo nelle strutture del dipartimento il professore aggregato troverebbe la sua naturale funzione. Il dipartimento è infatti punto di incontro dell'attività didattico-scientifica e sede di un dibattito culturale a cui partecipa tutto il personale scientifico e docente e gli stessi studenti. Non si può quindi pen-

sare che nell'ambito del dipartimento si possa continuare a risolvere il problema della scelta del personale docente e di ricerca mediante gli incarichi; perchè inevitabilmente, tra chi non ha la stabilità, chi non ha prospettive di carriera, qualificazione scientifica, e chi invece ha tutti questi privilegi, si viene a instaurare un rapporto gerarchico feudale — diceva giustamente la collega Romagnoli Caretoni — un rapporto autoritario e, in tal caso, la stessa istituzione del dipartimento come strumento di progresso e di sviluppo della scienza rischierebbe di essere vanificata. Nell'ambito del dipartimento, l'esistenza del professore aggregato offre effettiva possibilità di sviluppo e di coordinamento per la nuova organizzazione didattica e crea un elemento di corrosione delle posizioni individualistiche all'interno dell'Università, di democratizzazione dell'ordinamento nella direzione degli istituti e di più dinamico sviluppo della ricerca e degli insegnamenti specialistici. L'istituzione del ruolo dei professori aggregati deve segnare, a nostro avviso, l'inizio della trasformazione in senso democratico dell'Università italiana. Questo scopo può essere conseguito alla condizione che il professore aggregato abbia oltretutto un peso giuridico e democratico sulla vita universitaria.

Come si pone il disegno di legge in esame di fronte a questi problemi? Nella prima fase della discussione in sede di Comitato ristretto e di Commissione, con il nostro intervento talvolta decisivo e soprattutto con l'apporto concreto e pressante della vigilanza e della lotta del mondo universitario, il disegno di legge è stato notevolmente migliorato e meglio adeguato alle necessità della vita e dello sviluppo della Università italiana. Non diremo tuttavia che nel testo attuale esso rappresenti uno strumento valido a realizzare pienamente gli obiettivi precedentemente indicati. Molto preoccupante appare, infatti, il testo della relazione predisposta dal senatore Giardina a nome della Commissione, perchè in essa vediamo riproposte, talvolta negli stessi termini letterali, tesi che la Commissione nella sua larga maggioranza aveva respinto. Parlando dell'attività didattica del professore

aggregato, il senatore Giardina ripropone nei termini del disegno di legge governativo, modificato dalla Commissione, i compiti di « attività didattica integrativa e ausiliaria » di quella svolta dai professori di ruolo. Noi abbiamo accettato che la figura del professore aggregato venisse definita in termini piuttosto sfumati, per potere adeguare il testo della legge alle esigenze differenziate delle varie facoltà universitarie e per evitare l'emanazione dei soliti regolamenti sempre limitativi e contestativi di diritti riconosciuti invece dalla legge. Non ci pare, quindi, che il testo dell'articolo 2 della legge possa essere interpretato nel senso che l'attività didattica del professore aggregato è « integrativa ed ausiliaria » di quella svolta dai professori di ruolo (questa tesi è stata respinta dalla Commissione e il testo originario del disegno di legge governativo è stato modificato), nè riteniamo che si possano trarre dal testo dell'articolo 2 le conseguenze che ne ricava il relatore, secondo il quale « ai professori aggregati possono essere affidate molte di quelle attività che non vengono svolte dalla cattedra e che nascono, o dovrebbero nascere, dal frequente contatto tra insegnanti e studenti ». La figura del professore aggregato non può essere definita, senatore Giardina, con l'attribuzione al medesimo della qualifica di *bon à tout faire*, il che significherebbe in effetti *bon à rien faire*; il professore aggregato non dovrà essere quello che attualmente è nella scuola elementare, il maestro soprannumerario, che siede nell'anticamera del direttore didattico in attesa della supplenza o del lavoro della refezione scolastica. Perchè l'aggregato diventi strumento di progresso della ricerca e dell'insegnamento dell'Università è necessario che esplicitamente siano riconosciute alla nuova figura di docente almeno le seguenti caratteristiche: ufficialità dell'insegnamento e assegnazione specifica di fondi per la ricerca; partecipazione diretta agli organi di direzione dell'Università a tutti i livelli; carattere specialistico delle funzioni quale fattore di approfondimento nell'insegnamento e nella ricerca rispetto ai campi fondamentali e riconoscimento permanente di queste funzioni a garanzia della

continuità e sistematicità di sviluppo dello insegnamento e della ricerca; garanzia di assoluta obiettività della scelta e della nomina.

Noi non porremo particolarmente l'accento sulla attività didattica del professore aggregato più che su quella scientifica, perchè siamo profondamente convinti che le due attività sono integrative l'una dell'altra, non essendo possibile un valido insegnamento che non abbia come presupposto e base la ricerca ed essendo sterile ed incompleta quest'ultima se prescinde dalla esplicitazione didattica.

Sembra però che l'onorevole Giardina voglia contestare la validità di questa nostra linea, assumendo che l'Università, nello spirito del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, avrebbe il compito di dare al giovane studente esclusivamente la cultura necessaria per le professioni. Noi non siamo d'accordo. In una società moderna, in cui lo sviluppo della scienza e della tecnica richiede ai tecnici, agli intellettuali, una preparazione adeguata alle sue esigenze, tenendo conto delle specializzazioni e degli approfondimenti di sempre nuovi campi del sapere, è assolutamente indispensabile che la Università dia ai giovani laureati una professione, almeno per quanto ciò è possibile ad opera di una scuola, lasciando poi al lavoro e alla vita il ruolo che è loro proprio in questo campo.

Il giovane non deve più essere abbandonato a se stesso, alla fine dei suoi studi, come ora avviene: non deve acquisire soltanto la cultura necessaria per la professione, ma una professione. E, per formare un professionista di tal genere, è necessario che sia intaccato il metodo deduttivo ed enciclopedico cui è informata tutta la nostra didattica universitaria, per introdurre un metodo scientifico che restituisca agli studi superiori il loro carattere organico, sperimentale, di ricerca.

In questo metodo scientifico moderno, insegnamento e ricerca appunto si intrecciano e si completano.

Onorevoli colleghi, molte considerazioni fatte dal relatore nella premessa e alcune esplicite affermazioni del disegno di legge

ci inducono a preoccupazione e ci impongono la richiesta di esplicite garanzie, come del resto avevamo già fatto in sede di Commissione.

D'altra parte dirò sinceramente che anche il testo più avanzato di un disegno di legge sulla materia della quale discutiamo non può essere valutato adeguatamente prescindendo dall'esame delle condizioni attuali della vita universitaria e dagli intendimenti di riforma degli ordinamenti degli studi superiori. Il miglior seme, anche se accuratamente selezionato e curato, rischia di rimanere inerte se cade in un terreno arido, non predisposto a riceverlo o, peggio ancora, in un terreno infestato dalla gramigna pronta a soffocarlo o ad intristirne la vita.

Più agevole sarà il compito dei nostri colleghi della Camera dei deputati, i quali potranno meglio valutare la portata di questo disegno di legge, se nel frattempo sarà stato approvato (e ci auguriamo non certamente nel testo proposto dal Governo) il disegno di legge relativo alle modifiche dell'ordinamento universitario.

La nostra parte comunque, interessata all'approvazione dell'istituto del nuovo ruolo di professori aggregati, si adopererà, nel corso della discussione, perchè il testo che sarà approvato dal Senato sia il più adeguato alle esigenze di vita, di sviluppo, di rinnovamento democratico dell'Università italiana.

Abbiamo la consapevolezza di essere sostenuti in questa opera dalla parte migliore del mondo accademico e dalla spinta positiva che le organizzazioni dei docenti e degli studenti esercitano verso il Governo e verso il Parlamento.

L'onorevole Presidente di questa Assemblea, in una lettera indirizzata ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, denunciava il momento difficile attraversato dall'istituto parlamentare. Io sono convinto che, se il Parlamento affronterà rapidamente e concretamente il problema delle riforme per le quali « tanto tempo volse », se le sue decisioni coincideranno con la aspettativa legittima e consapevole delle nostre popolazioni, allora potremo esprimere la soddisfazione di avere compiuto il nostro dovere, allora sentiremo uniti Paese e Parlamento in una sola

aspirazione: la conquista di un avvenire migliore e più sicuro per tutti.

Per quel che ci riguarda, noi comunisti riteniamo di avere le carte in regola con le forze che nel Paese e nel Parlamento rappresentiamo. Nel settore specifico in cui opera il disegno di legge del quale discutiamo, noi abbiamo fatto tutto intero il nostro dovere attraverso la rappresentazione del disegno di legge che è abbinato a quello del Governo in questa discussione, attraverso la presentazione del disegno di legge sul pieno impiego dei professori universitari e di quello relativo alla riforma degli ordinamenti delle Università presentato alla Camera dei deputati. Trattasi di un complesso organico di provvedimenti che mirano alla formazione di una Università veramente nuova nella struttura organizzativa, nella composizione sociale, nei contenuti culturali e scientifici, e che si ripropongono il fine di una moderna impostazione dei rapporti tra l'Università e la società in modo completamente alternativo a quello attuale.

Per noi comunisti la battaglia per il rinnovamento dell'Università non si esaurisce nelle rivendicazioni legittime di un maggior numero di cattedre o di una migliore dislocazione del personale docente o di più presalari. Nell'interesse del Paese, noi vogliamo venir fuori da un discorso di sterile corporativismo e presentiamo un'alternativa reale, nella quale anche la collocazione dei professori aggregati trova il suo stesso spazio necessario.

Alla nostra lotta per la riforma dell'Università noi diamo un profondo contenuto ideale e culturale, capace di mobilitare una opinione pubblica ben più vasta di quella strettamente interessata. Questa nostra lotta ci porta ovviamente allo scontro con le

forze moderate che dominano l'attuale maggioranza di centro-sinistra e coi gruppi di potere interni all'Università.

L'azione di queste forze noi abbiamo tenacemente contrastata — l'onorevole Ministro lo sa — nel corso della discussione di questo disegno di legge nel Comitato ristretto e in Commissione. Molto spesso, quando abbiamo saputo realizzare una profonda unità democratica, siamo riusciti a prevalere e a imporre soluzioni migliori di quelle prospettate nel disegno di legge d'iniziativa governativa. Questa unità vogliamo realizzare e mantenere per spingere avanti verso la riforma democratica dell'Università, convinti come siamo che compito dell'Università è quello di formare un cittadino democratico che tragga anche dall'esperienza quotidiana della struttura di autogoverno un profondo insegnamento; un cittadino culturalmente e tecnicamente preparato sia a intraprendere immediatamente una professione che a proseguire gli studi, per il modo in cui il suo *curriculum* universitario gli ha consentito di acquisire un metodo critico scientifico e di impadronirsi degli elementi fondamentali della sua presenza nella società. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari